

Legge di bilancio 2022 L. 234 del 30 dicembre 2021 - Articolo 1 comma 589 Fondo per legalità e tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori

Al fine di consentire agli enti locali l'adozione di **iniziative per la promozione della legalità**, nonché di **misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione** connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è **istituito un fondo con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024**. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del fondo. La disposizione rinvia i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge con il concerto del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/31/21G00256/sg>